

# Angelo Danilo Costa

avvocato

Via Marianopoli 6 San Cataldo (CL)  
Via Musumeci 137 Catania  
3404894219 – 0934 1905585  
095 22463194  
[danilo.costa@pec.paralegale.it](mailto:danilo.costa@pec.paralegale.it)

## Tribunale Civile di Caltanissetta

### Ricorso ex art. 9 L. 27.1.2012 n. 3 per l'omologazione della proposta di gestione della crisi da sovraindebitamento


Per il sig. **Roberto Novello**, nato a [REDACTED] e residente a Caltanissetta in [REDACTED] snc, CF: [REDACTED] rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Angelo Danilo Costa, del foro di Caltanissetta (C.F.: [REDACTED]), con studio in via Marianopoli 6 San Cataldo (CL), giuste procure in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo di posta elettronica [danilo.costa@pec.paralegale.it](mailto:danilo.costa@pec.paralegale.it) e/o al n. fax 095/22463194.

#### premesse che

- il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;
- il ricorrente è oggi lavoratore dipendente, assunto a tempo indeterminato e con orario *part time*, della società Simpatia Gentilezza Cortesia srls con sede in San Cataldo;
- sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
  - non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
  - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
  - non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
  - ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;



- non ha già beneficiato di alcuna forma di esdebitazione;
  - non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei propri creditori.
- che si è manifestato per il ricorrente un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da porlo nel tempo nella condizione di non poter più ottemperare agli impegni presi secondo le scadenze originariamente concordate;
- che con istanza depositata in data 9/12/2019 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, il ricorrente ha chiesto la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012;
- che il predetto O.C.C ha nominato l'Avv. Ornella Falzone, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta alla Via Libertà n. 102, indirizzo pec: ornella.falzone@pec.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'Ente preposto alla riscossione e agli Uffici fiscali, nonché della predisposizione della relazione particolareggiata di cui alla legge 3/2012 contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore e nell'assumere le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) l'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
  - d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
  - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
  - l. nonché, per la domanda proposta in via di subordine:
  - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;



Attività fiorente al punto tale da indurre il predetto ad avviare una nuova attività di impresa proprio a ridosso della celebrazione delle nozze con la sig.ra Salerno Sonia Graziella, al fine di incrementare il proprio reddito in vista della nascita del primo figlio a lungo desiderato dalla coppia.

Pertanto, in data 21.08.1998, il ricorrente avviava un'attività di ristorazione nella forma societaria quale socio accomandatario di una s.a.s., la "Fuego di Novello Roberto & C. s.a.s." (CF e P.IVA 01094400854) con sede legale in San Cataldo (CL) alla via Milano n. 8, socio accomandante la di lui moglie sig.ra Salerno.

In questo contesto, le ragioni del sovraindebitamento del sig. Novello trovano origine nel contestuale verificarsi di due eventi, non governabili né prevedibili dallo stesso. Innanzitutto, trattasi della progressiva contrazione degli affari registrata nel settore della ristorazione a seguito del crescente aumento della concorrenza, con inevitabile crollo della domanda e conseguentemente del fatturato. A tanto seguiva la crisi di liquidità dell'impresa, conseguente al suddescritto crollo del fatturato.

A seguito dei suddetti accadimenti, il ricorrente si è visto pertanto cadere in uno scenario di crisi di redditività incolpevole che ha reso estremamente difficoltoso onorare con regolarità le obbligazioni assunte, derivanti tanto dai finanziamenti fondiari e chirografari in favore del predetto erogati quanto dagli impegni di natura fiscale e tributaria.

Ciononostante, il sig. Novello provvedeva comunque a corrispondere puntualmente quanto dovuto ai propri creditori fino alla definitiva crisi di solvibilità incolpevole, e cioè fino a quando - esaurita ogni risorsa economica - lo stesso si è visto costretto ad omettere il pagamento di imposte, contributi e rate dei contratti di finanziamento precedentemente stipulati, spinto dalla necessità di provvedere ai bisogni primari ed essenziali propri e dei componenti della propria famiglia.

Infine, preso atto della oggettiva impossibilità di salvare le attività di impresa avviate, il ricorrente cessava queste ultime per godere di una posizione da dipendente, libera da tutti gli oneri fiscali e gli impegni finanziari tipici di una attività d'impresa.



g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista;

- che il nucleo familiare del ricorrente, oltre lo stesso, si compone come segue:

- 1) Salerno Sonia Graziella nata a [REDACTED],
- 2) Novello Carol, nata a [REDACTED],
- 3) Novello Giorgia, nata a [REDACTED],
- 4) Novello Simone, nato [REDACTED]

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

con il presente atto il sig. Novello Roberto avanza formale istanza di accesso alla Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la forma della esdebitazione ex art. 14<sup>quaterdecies</sup> L. 3/2012 ovvero, in subordine, dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, e a tal fine

#### **DEPOSITA**

apposita relazione particolareggiata e relativi allegati per come predisposta dall'incaricato Gestore della Crisi nella quale, e con la quale, quest'ultima ha proposto attivarsi la procedura ex art 14<sup>quaterdecies</sup> L. 3/2012 ovvero, in subordine, quella del piano di accordo di composizione della crisi ex art. 10 L. 3/2012, attestando la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente nonché la convenienza delle proposte articolate rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla citata relazione già in questa sede si rinvia integralmente, facendone proprio l'intero contenuto nel quale si insiste.

#### **Cause dell'indebitamento**

In data 23.11.1994 il sig. Novello Roberto avviava una attività di impresa individuale, la Ditta "Novello Roberto" (CF: [REDACTED]), con sede legale in San Cataldo (CL) al Viale della Rinascita n. 104, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande.

Rilevante sul punto risulta essere l'esame della condotta tenuta dagli Istituti finanziari – in particolare, della BCC Toniolo di San Cataldo – che, in tutta la storia personale ed imprenditoriale del sig. Novello, hanno contribuito alla causazione il suo stato di sovraindebitamento.

Si precisa infatti, per come già argomentato nella relazione particolareggiata dell'incaricato Gestore della crisi, come il citato Istituto di credito fosse pienamente consapevole dello stato di indebitamento dell'odierno ricorrente e ciò nonostante abbia continuato a erogare nuovi finanziamenti, prevalentemente destinati a saldare precedenti esposizioni debitorie con il medesimo Istituto ovvero a colmare la carenza di liquidità dello stesso debitore.

A comprova e conferma di ciò, il fatto che la parte prevalente di debito sofferto ad oggi dal sig. Novello sia proprio nei confronti del citato Istituto.

Per una migliore rappresentazione dei rapporti intercorsi tra la BCC Toniolo ed il ricorrente – e dunque della responsabilità imputabile alla banca nella causazione dello stato di sovraindebitamento del sig. Novello - si rinvia integralmente a quanto dettagliato nella relazione particolareggiata allegata al presente ricorso.

In questa situazione, dunque, emerge palesemente come le cause dell'indebitamento del ricorrente risiedano esclusivamente nella progressiva perdita da parte del sig. Novello e della di lui famiglia di un adeguato reddito; nella condotta dell'Istituto bancario che ha indotto e alimentato l'indebitamento del ricorrente nonché nella modesta retribuzione ancora oggi lo stesso percepisce, appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della propria famiglia.

#### Sul requisito della meritevolezza

Con riguardo al requisito della meritevolezza, ancora una volta il Gestore della Crisi incaricato conclude - per quanto di propria competenza - nell'affermare la sussistenza. Ed infatti, si precisa come nessuna colpa possa imputarsi al ricorrente nella determinazione della propria condizione di sovraindebitamento ovvero nella assunzione di obbligazioni *“senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”*. Anzi, ferma ed indubbia è la buona fede del ricorrente che ha sempre tentato di pagare i propri debiti, anche quanto le proprie risorse finanziarie non lo consentivano (v. doc. 3). Tanto risulta anche confermato dalla stessa BCC che,



nei documenti di istruttoria dei vari finanziamenti erogati al debitore, ha sempre dato atto della buona fede di questo e del pieno impegno al saldo.

A conferma della buona fede del sig. Novello, anche il pieno adempimento da parte di questo dei debiti sofferti verso Agenzia Entrate – Riscossione attraverso le procedure della “Rottamazione Ter” e del “Saldo e Stralcio”, rispetto alle quali risulta in regola con i pagamenti.

Dall'altro lato, inoltre, emerge la responsabilità della BCC Toniolo nella causazione della crisi *de qua* per aver la stessa concesso prestiti e finanziamenti ben oltre le capacità reddituali del Novello e della di lui famiglia, quasi inducendolo all'indebitamento ed innescando un meccanismo senza uscita.

Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, non vi è alcun dubbio, pertanto, che le cause che hanno determinato la sopra descritta crisi finanziaria non sono da attribuire a sprechi di risorse o ad anomale operazioni tendenti a distrarre liquidità ma al concatenarsi di eventi indipendenti dalla volontà del Ricorrente, il cui stato di sovraindebitamento è da ritenersi incolpevole.

Sulla situazione attiva e passiva del sig. Novello, si rinvia esplicitamente agli allegati C e D di cui alla relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato e, a sua volta, allegata al presente ricorso.

Si precisa sin d'ora, in ogni caso, che l'importo complessivo dei debiti è pari ad € 466.385,05, così determinato:

1. BCC NPLS 2019 S.r.l. (chirografario): debito complessivo pari a € 412.058,64
2. IFIS NPLS Investing S.p.A. (chirografario): € 9.577,83
3. BCC NPLS 2018 S.r.l. (chirografario): debito residuo di € 8.402,72
4. COMUNE DI CALTANISSETTA (privilegio): € 4332,54
5. CAMERA DI COMMERCIO (privilegio): € 1.195,58
6. AVERNA DANIELA (chirografo): € 3.955,55
7. FINO 2 SECURITISATION (chirografario): debito residuo pari ad € 15.634,01
8. INPS DIREZIONE (privilegio): debito residuo di € 4.604,00
9. AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE Rottamazione ter (privilegio): debito residuo di € 3.704,00



**10. AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE** Cartelle extra definizione agevolata (privilegio): € 2.904,13.

Quanto alla situazione patrimoniale attiva del sig. Novello, lo stesso risulta titolare di retribuzione mensile da rapporto di lavoro subordinato pari a circa € 1.100,00 mese, oltre le proprietà immobiliari descritte nell'allegata relazione particolareggiata, nella quota di 1/7, divenuto 1/6 a seguito della morte della propria madre.

Sul punto, si rimanda ancora agli allegati A e B dell'allegata relazione particolareggiata.

#### **PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI**

Si ritiene essenziale precisare che nel settembre 2021 la creditrice IFIS NPL SERVICING SPA ha promosso procedura di pignoramento presso terzi a danno dell'odierno ricorrente, ponendo il vincolo del quinto sulla sua retribuzione. Ad oggi, dunque, il relativo emolumento è pari a circa € 900,00 (v. docc. 3 e 4).

La relativa procedura esecutiva, iscritta nel ruolo del Tribunale di Caltanissetta con nrg 418/2021, è chiamata all'udienza del 3.3.2022 per l'assegnazione delle somme oggetto di procedura.

#### **PROPOSTA DEL GESTORE DELLA CRISI**

Alla luce di tutto quanto esposto nel presente ricorso ovvero nella relazione particolareggiata allegata, si ritengono sussistenti tutti i requisiti per ammettere il sig. Novello alla procedura del debitore incapiente ex art. 14 *quaterdecies* L. 3/2012.

Lo stesso, infatti, risulta

- titolare di un patrimonio di misura non rilevante, appena sufficiente al soddisfacimento delle esigenze della propria famiglia e conforme ai limiti previsti dalla legge;
- unico percettore di reddito nel proprio nucleo familiare, composto da tre figli di cui due minori di età;
- titolare del requisito della meritevolezza.

Si rinvia integralmente a tutto quanto elaborato nella relazione particolareggiata.



Solo in via di subordine, per la denegata ipotesi in cui il Giudicante non dovesse considerare sussistenti i requisiti ex art. 14<sup>quaterdecies</sup> L. 3/2012, si insiste affinché il Tribunale adito dichiari l'apertura della procedura ex art. 10 L. 3/2012 finalizzata all'omologazione dell'accordo di composizione della crisi per come proposto dal Gestore della crisi incaricato.

Si rinvia integralmente a tutto quanto elaborato nella relazione particolareggiata.

\*\*\*

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, Sig. Novello Roberto, così come rappresentata e difesa.

#### CHIEDE CHE

l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti coinvolte ed interessate al proposto procedimento

- voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14<sup>quaterdecies</sup> della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dunque dichiarare con decreto l'esdebitazione del sig. Novello;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi in cui il Giudicante non dovesse considerare sussistenti nel caso per cui è giudizio i requisiti ex art. 14<sup>quaterdecies</sup> L. 3/2012, dichiararsi l'apertura della procedura ex art. 10 e ss. L. 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dunque omologarla;
- In ogni caso ed in via cautelare: voglia disporre *inaudita altera parte* che fino al momento in cui l'auspicato provvedimento di esdebitazione/omologazione della proposta del Gestore incaricato non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori. Tanto, soprattutto, alla luce della attuale pendenza della procedura esecutiva Trib. C.ssetta nrge 418/2021 chiamata per il prossimo 3.3.2022 per disporre sulla richiesta di assegnazione delle somme pignorate.

Allega i seguenti documenti:

1. relazione particolareggiata del Gestore della Crisi incaricato e relativi allegati;



2. buste paga con trattenuta pignorizia cautelare
3. copia alcuni pagamenti disposti dal debitore
4. atto di pignoramento mobiliare presso terzi
5. elenco spese familiari.

Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara sin d'ora che il CU è pari ad €.98,00.

San Cataldo (CL), 23.2.2022

Avv. Angelo Danilo Costa

